ALLEGATO A

SCHEMA DI "CONVENZIONE ACCESSIVA ALLA CONCESSIONE"

CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEGLI SPAZI - DI CUI ALL'ALLEGATO C) DEL BANDO DI GARA – SITUATI NEL MERCATO DELLE ERBE DI BOLOGNA

Con la presente convenzione da valersi ad ogni ragione ed effetto di legge tra:

- **CAAB s.p.a., avente sede legale in Bologna, via P. Canali n. 16** (C.F./P.I.02538910379), PEC ……, e-mail mercatodelleerbe@caab.it, in persona del Presidente dr. ……. (di seguito "**CAAB")**

e

- ……, con sede legale in …… via …… (C.F. ……; P.IVA …….……), PEC ……, e-mail ……., in persona del legale rappresentante sig. …….(di seguito "**Concessionario**";

PREMESSO

a) Che con deliberazione della Giunta Comunale Bologna P.G. n. 934309/2025 del 09/12/2025 è stato disposto di concedere in uso a CAAB spa, l'immobile denominato Mercato delle Erbe (il "**Mercato delle Erbe**" o l'"**Immobile**"), situato a Bologna in via Ugo Bassi n. 23, secondo quanto previsto all'art. 7, comma 1, lett. B)

del Regolamento del patrimonio immobiliare del Comune di Bologna;

b) che in data 01.07.2026 il Comune di Bologna e CAAB hanno sottoscritto il Contratto Rep. 213108/2026 (la "**Concessione 01.07.2026**"), per la concessione d'uso del Mercato delle Erbe a CAAB;

c) che la Concessione 01.07.26 ha una durata di anni 12 (dodici) con decorrenza dalla data di consegna dell'Immobile (i.e. 03.07.2026);

d) che all'interno del Mercato delle Erbe sono assegnati ai singoli Operatori Economici gli spazi per l'esercizio del commercio al dettaglio di prodotti ortofrutticoli e affini come meglio specificati al successivo art. 2.2;

e) che tali assegnazioni di spazi sono conseguenti all'ammissione del Concessionario all'interno del Mercato delle Erbe in qualità di venditore idoneo;

f) che, conseguentemente, dette assegnazioni scadranno col termine della concessione amministrativa di attribuzione degli spazi, ovvero con il venir meno della qualità di venditore dell'assegnatario o delle condizioni di idoneità necessarie allo svolgimento del commercio al dettaglio, qualunque ne sia la causa (naturale scadenza o altri motivi quali revoca, decadenza, etc.);

g) che CAAB, in esecuzione di deliberazione del ……/……/2026 del Consiglio d'Amministrazione, ha

espletato una procedura di gara ad evidenza pubblica avente ad oggetto "*Bando per la selezione dei venditori e per l'assegnazione in concessione dei box situati nella Galleria Centrale del Mercato delle Erbe da destinarsi alla vendita al dettaglio di prodotti ortofrutticoli e similari*";

h) che il Bando di gara, completo degli allegati, è stato pubblicato sul sito www.caab.it e sull'Albo Pretorio del Comune di Bologna rispettivamente in data ……**/**……**/2026** e in data ……**/**……**/2026;**

i) che in data ……**/**……**/2026** il C.d.A. di CAAB ha approvato l'esito della procedura di cui al punto g);

j) che CAAB, con delibera del C.d.A. n. …… del ……**/**……**/2026** ha riconosciuto al Concessionario l'ammissione all'interno del Mercato delle Erbe in qualità di venditore al dettaglio di prodotti ortofrutticoli e similari e la relativa assegnazione in concessione amministrativa degli spazi descritti al successivo articolo 2;

k) che il Bando di gara prevedeva espressamente che, ad aggiudicazione effettuata, i rapporti tra le parti fossero disciplinati da apposita Convenzione accessiva alla concessione allo stesso allegata;

l) che il Concessionario ha dichiarato in possesso di tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, previsti dalle

vigenti norme di legge, nonché dal bando di gara;

m) le attività di cui al presente atto sono disciplinate, altresì dal Regolamento del Mercato delle Erbe (di seguito, anche "**Regolamento**" - Documento n. 1), di cui al successivo articolo 6;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1) PREMESSE

Le premesse debbono intendersi come parte integrante ed inscindibile della presente convenzione.

2) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

2.1. Assegnazione degli spazi

CAAB, sulla base dell'ammissione del Concessionario all'interno del Mercato delle Erbe in qualità di venditore al dettaglio di prodotti ortofrutticoli e similari, provvede ad assegnare in concessione - come disciplinata dal presente atto - al Concessionario, che accetta senza eccezione o riserva alcuna, i seguenti spazi:

2.1.1 box di vendita al Piano Terra

- **il/i Box n./nn.** ……, come meglio individuato/i nella planimetria allegata (**Allegato 1- Planimetria del Mercato delle Erbe, Piano Terra**);

2.1.2 locali di deposito al Piano interrato

- **la/e cantina/e** di complessivi mq…….. circa, identificata nell'allegata planimetria (**All. 1- Planimetria Mercato delle Erbe, Piano Interrato**) con

il/i n./nn. ……,;

- **la/e cella/e frigorifera**/e di complessivi mq…… circa, identificata nell'allegata planimetria (**All. 1- Planimetria Mercato delle Erbe, Piano Interrato**) con il n. ……..

2.2. Destinazione degli spazi

2.2.1 Box

Il Box è riservato all'attività di vendita al dettaglio di prodotti ortofrutticoli e affini.

Il Box, quindi, è assegnato esclusivamente per lo svolgimento del commercio al dettaglio di prodotti ortofrutticoli freschi, secchi e trasformati, nonché di prodotti agroalimentari "a filiera corta" ovvero provenienti prevalentemente da aziende agricole e/o aziende artigianali. Sono inclusi fra questi, a titolo esemplificativo, marmellate, miele, olio, vino, pelati, macedonie fresche, funghi, tartufi prodotti del sottobosco, prodotti florovivaistici, erbe e spezie, uova, prodotti granari e paste alimentari in genere e altri prodotti assimilati), obbligandosi in tal senso il Concessionario a non adibire il Box ad altre attività commerciali, fatto salvo quanto di seguito espressamente indicato.

Ferma restando la prevalenza dei suddetti prodotti, è consentita altresì la vendita di prodotti florovivaistici, di prodotti tipici delle ricorrenze, uova, ecc..

2.2.2 Disciplina dei locali di deposito: limitazione di attività

Il Concessionario prende specificatamente atto che, il/i locale/i di deposito oggetto di assegnazione (la/le cantina/e nonché la/le cella/e frigorifera/e) situato/i al piano Interrato del Mercato delle Erbe potrà/potranno essere utilizzato/i esclusivamente per il deposito dei prodotti che saranno posti in vendita nel/i Box di vendita assegnato/i al Concessionario.

2.3. Caratteristiche del Box

Il/i Box, situato/i all'interno della Galleria Centrale *Piano Terra del Mercato delle Erbe,* presenta/no la superficie commerciale di seguito riportata:

- box n. ……di circa mq. 6 (sei) mq.
- box n. ……di circa mq. 6 (sei) mq.

Il Box viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova. Il Concessionario dichiara di avere piena e completa conoscenza dello stato del/i Box e dei relativi impianti e allestimenti (ove presenti), di trovarli di proprio gradimento e rispondenti alle proprie esigenze e di nulla avere conseguentemente ad eccepire o a richiedere.

2.4. Caratteristiche dei locali di deposito al piano interrato

Il/I locale/i di deposito come sopra individuato/i presenta/no la superficie commerciale di seguito riportata:

- cella frigorifera n. ……di circa mq. ……,

- cantina n. …… di circa mq. ……,

Detto/i locale/i viene/vengono consegnato/i nello stato di fatto in cui si trova/no e di questo aspetto si è tenuto conto della determinazione dei canoni di cui al successivo art. 3.1. Il Concessionario dichiara di avere piena e completa conoscenza dello stato degli anzidetti locali (cella/e frigorifera/e cantina/e) e dei relativi impianti ed allestimenti (ove presenti), di trovarli di proprio gradimento e rispondenti alle proprie esigenze e di nulla avere conseguentemente ad eccepire o a richiedere.

2.5. Tabella Millesimale

Il Concessionario prende atto che i millesimi riportati nella Tabella allegata (**Documento n.5 - Tabella Millesimale del Mercato delle Erbe anno 2019**) hanno natura provvisoria essendo in corso il relativo aggiornamento e che tale aggiornamento rientra nella competenza esclusiva di CAAB.

Il Concessionario accetta sin d'ora, irrevocabilmente e senza riserva alcuna la tabella millesimale definitiva che sarà predisposta unilateralmente da CAAB a sua esclusiva discrezione e secondo i criteri tecnici che riterrà opportuni, rimanendo espressamente escluso qualsiasi diritto del Concessionario di contestare, nei confronti di CAAB, i criteri adottati o il risultato dell'aggiornamento.

La tabella millesimale definitiva, una volta predisposta, sarà comunicata al Concessionario e si intenderà automaticamente integrata al presente contratto, sostituendo ad ogni effetto la predetta Tabella provvisoria di cui al Documento n. 5, senza necessità di sottoscrizione di atti integrativi o modificativi del contratto, fermo restando l'obbligo del Concessionario di corrispondere gli eventuali conguagli dovuti in base ai millesimi definitivi, anche con riferimento a periodi pregressi, secondo le modalità e nei termini che saranno comunicati da CAAB.

L'assegnazione dei millesimi definitivi non costituisce variazione sostanziale delle condizioni contrattuali e non attribuisce al Concessionario alcun diritto di recesso, di indennizzo, di risarcimento del danno, di riduzione o sospensione del canone, né alcuna altra pretesa, a qualsiasi titolo, nei confronti di CAAB in relazione allo scostamento tra i millesimi provvisori e quelli definitivi.

3) CANONE DI CONCESSIONE

3.1 Canone di Concessione

Il Concessionario, a titolo di canone di concessione degli spazi oggetto di assegnazione si impegna ed obbliga a corrispondere a CAAB un canone annuale pari a:

- **euro 200,00**= (duecento) oltre I.V.A. di legge, per il **Box n.** ……..,
- **euro 200,00**= (duecento) oltre I.V.A. di legge, per il

Box n. ……;

- **euro** ……= (……) oltre I.V.A. di legge, per la **cantina n.** ……;
- **euro** ……= (……) oltre I.V.A. di legge, per la **cella frigorifera n.** …….

per un importo complessivo annuo pari ad euro ……**, oltre IVA di legge.**

Detto canone avrà decorrenza dalla data di consegna degli spazi, **fissata per il giorno** ……**./……../2027,** e dovrà essere corrisposto a CAAB mediante versamenti mensili di pari importo **entro il giorno 10** (dieci) di ciascuna mensilità. In particolare, dovrà essere corrisposto a CAAB mediante autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste di incasso (R.I.D.) secondo le modalità previste dallo specifico contratto bancario. CAAB si riserva peraltro di comunicare le diverse altre modalità e/o la domiciliazione dei pagamenti. Resta concordemente inteso tra le parti che, a partire dal 1° gennaio 2028, l'importo sopra indicato (riferito ai fini della rivalutazione all'1.1.2027) sarà rivalutato automaticamente di anno in anno - senza necessità di richiesta da parte di CAAB - in base al 100% (cento per cento) dell'indice ISTAT (FOI), fermo restando che, in caso di indice negativo o pari a 0 (zero), il canone resterà invariato e non sarà soggetto a riduzione.

Il mancato o ritardato pagamento del canone, anche solo parziale, oltre il termine sopra indicato comporterà, senza necessità di costituzione in mora, la decorrenza automatica degli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002, fatta salva l'applicazione delle ulteriori conseguenze previste dal presente contratto in caso di inadempimento, ivi compresa la facoltà di CAAB di revoca del contratto.
CAAB, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 co. 1 n. 8, dichiara di optare per il regime di imponibilità IVA.

3.2 Spese condominiali

Il Concessionario prende atto ed accetta che, oltre al canone di cui al precedente articolo 3.1, è tenuto a corrispondere a CAAB, con riferimento a tutti gli spazi oggetto di assegnazione (box, cantine e celle frigorifere), la propria quota delle spese di gestione del Mercato delle Erbe (di seguito, le "**Spese Condominiali**"), intendendosi per tali tutti gli oneri sostenuti da CAAB per il funzionamento, la manutenzione ordinaria, la sicurezza, la pulizia e l'amministrazione delle parti e dei servizi comuni del Mercato delle Erbe, secondo quanto disciplinato nel presente articolo.
Per quanto riguarda il/i Box di cui al precedente art. 2.1.1, CAAB provvederà a fatturare mensilmente al Concessionario, a titolo di acconto, le Spese Condominiali

indicate nell'Allegato C) del Bando, in base alle seguenti stime iniziali:

- ✓ Box n. …… spese condominiali euro/mese 175,00 (centosettantacinque), oltre ad Iva di legge
- ✓ Box n. …… spese condominiali euro/mese 175,00 (centosettantacinque), oltre ad Iva di legge.

Il Concessionario prende atto che gli importi sopra indicati costituiscono mere stime provvisorie, suscettibili di adeguamento anche in corso d'anno su comunicazione di CAAB qualora le spese effettivamente sostenute o previste risultino superiori alle stime, e che il relativo acconto non costituisce in alcun modo limite massimo delle somme dovute da ciascun Concessionario.

Ad ogni modo, con riferimento a tutti gli spazi di cui ai precedenti artt. 2.1.1(box di vendita) e 2.1.2 (cantina/e e cella/e frigorifera/e), il Concessionario si impegna ed obbliga irrevocabilmente a corrispondere a CAAB le Spese Condominiali a proprio carico, determinate sulla base di un piano di riparto millesimale predisposto annualmente da CAAB, tenuto conto della Tabella Millesimale *pro-tempore* vigente ai sensi del precedente articolo 2.5, considerando tutte le spese sostenute per la gestione del Mercato delle Erbe nell'anno di riferimento (periodo 1.1-31.12 di ogni anno).

CAAB trasmetterà al Concessionario, entro il primo

trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, il piano di riparto a consuntivo e provvederà a rifatturare al Concessionario il relativo importo a conguaglio (ovvero ad accreditare l'eventuale eccedenza versata, a scelta insindacabile di CAAB, mediante storno sulle fatture successive).

Il Concessionario si impegna ed obbliga a procedere al pagamento della fattura di conguaglio entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo alla data di fattura, restando esclusa qualsiasi facoltà del Concessionario di sospendere, compensare, ridurre o ritardare il pagamento del conguaglio per effetto di contestazioni relative ai criteri di riparto o alle voci di spesa addebitate, fermo restando il diritto del Concessionario di richiedere chiarimenti e la relativa documentazione giustificativa a CAAB, che sarà fornita entro un termine ragionevole, senza che ciò sospenda l'obbligo di pagamento.

Il Concessionario prende atto e dichiara di accettare sin d'ora che nelle Spese Condominiali rientrano tutti gli oneri di qualsiasi natura necessari al funzionamento, alla gestione, alla manutenzione e alla sicurezza della struttura mercatale, ivi incluse le utenze comuni e i servizi comuni per il funzionamento del Mercato, nonché le spese di manutenzione ordinaria sulle parti comuni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nelle

ALLEGATO A

Spese Condominiali:

a) i consumi (acqua, energia elettrica, riscaldamento/condizionamento, ecc.) relativi alle parti comuni;
b) le manutenzioni ordinarie relative all'Immobile *(a titolo di esempio: pavimentazioni, porte ingresso, ecc.)* e agli impianti (*elettrici, idrici, di riscaldamento/condizionamento, antincendio, ecc.)* con riferimento alle parti comuni;
c) i premi delle polizze assicurative stipulate da CAAB a copertura del Mercato delle Erbe (incluse a titolo esemplificativo, le polizze "All Risk" per il fabbricato e RCT);
d) i servizi di pulizia delle parti comuni (*pulizia, lavaggio, derattizzazione, deragnatura, ecc.)*;
e) i servizi di vigilanza e sicurezza sulle aree comuni;
f) il servizio di apertura/chiusura del Mercato delle Erbe;
g) gli oneri relativi alla raccolta, all'allontanamento ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti nel Mercato delle Erbe (ivi inclusa la TARI o tributo equivalente *pro-tempore* vigente);
h) le spese per attività di *marketing* e promozione del Mercato delle Erbe, comprensive del relativo compenso riconosciuto a CAAB per l'attività di amministrazione e rendicontazione;

i) ogni altro onere, costo o spesa, anche non espressamente elencato, comunque riferibile alla gestione, al funzionamento, alla manutenzione ordinaria o alla sicurezza del Mercato delle Erbe nel suo complesso, fermo restando quanto previsto al comma seguente.

L'elencazione che precede ha natura meramente esemplificativa e non esaustiva. CAAB si riserva la facoltà di integrare o modificare, con effetto dall'esercizio successivo a quello della comunicazione, l'elenco delle voci di spesa rientranti nelle Spese Condominiali, qualora sopravvengano nuovi oneri di gestione del Mercato delle Erbe non specificamente individuati al momento della sottoscrizione del presente contratto, dandone comunicazione scritta al Concessionario.

Resta inteso che l'eventuale omessa o inesatta indicazione di una voce di spesa nell'elenco che precede non esonera il Concessionario dal relativo pagamento, ove la spesa sia comunque riconducibile alla gestione del Mercato delle Erbe.

3.3 Utenze di competenza esclusiva

Con riferimento agli spazi oggetto di assegnazione (Box ed eventuali cantina/e e cella/e frigorifera/e) il Concessionario si impegna ed obbliga al pagamento integrale delle utenze riferite in via esclusiva a detti spazi (le "**Utenze di competenza**"), restando inteso che le Utenze di

competenza sono a totale carico del Concessionario e non rientrano, in nessun caso, tra le Spese Condominiali di cui al precedente articolo 3.2.

A tal fine, il Concessionario è tenuto, ove tecnicamente possibile, a procedere, a propria cura e spese ed entro la data di consegna degli spazi (o, se successiva, entro il termine comunicato da CAAB), alla voltura a proprio nome delle utenze ad uso esclusivo relative agli spazi assegnati (a titolo esemplificativo, l'energia elettrica per il raffrescamento della/e cella/e frigorifera/e), restando il Concessionario direttamente responsabile nei confronti dei relativi fornitori per i consumi registrati a far data dalla consegna degli spazi.

Qualora la voltura non sia tecnicamente possibile, anche per effetto dell'assenza di una mappatura o di una contatorizzazione individuale delle utenze afferenti agli spazi ad uso esclusivo, il Concessionario prende atto ed accetta che le relative utenze continueranno ad essere fornite da CAAB o da soggetto da questa incaricato (attualmente, l'acqua potabile) e che il relativo consumo, anche se non singolarmente misurato, sarà comunque addebitato al Concessionario, sulla base di un criterio di stima e ripartizione che CAAB individuerà a propria ragionevole discrezione (a titolo esemplificativo, in base ai millesimi di cui alla Tabella Millesimale, alla

superficie dello spazio assegnato, alla tipologia di attività svolta o ai consumi medi rilevabili per categoria di spazio), fermo restando che il Concessionario non potrà in alcun caso opporre l'assenza di contatorizzazione individuale quale causa di esonero, totale o parziale, dal pagamento delle Utenze di Competenza.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo del Concessionario di corrispondere a CAAB, secondo le medesime modalità, gli oneri relativi alle ulteriori utenze "a consumo" fornite da CAAB o da soggetto dalla stessa incaricato con riferimento agli spazi assegnati, anche qualora sopravvenute rispetto alla data di sottoscrizione del presente contratto.

Il mancato pagamento delle Utenze di Competenza, anche solo parziale, è assimilato a tutti gli effetti al mancato pagamento del canone di cui all'articolo 3.1, con conseguente applicazione della medesima disciplina in tema di interessi moratori e risoluzione.

4) SERVIZI DI MERCATO

L’accesso al Mercato delle Erbe, l'utilizzo degli spazi e dei servizi comuni, nonché lo svolgimento dell'attività del Concessionario all'interno del Mercato, sono disciplinati dal Regolamento di Mercato predisposto da CAAB (di seguito, il **"Regolamento"**), che il Concessionario dichiara di conoscere integralmente, di accettare senza riserva alcuna e che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente contratto.

5) DURATA DELLA CONVENZIONE

5.1 La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e ha durata di 6 (sei) anni, fino al ……. (di seguito, la "**Durata**").

CAAB si riserva la facoltà, a propria esclusiva ed insindacabile discrezione, di prorogare la Durata per un ulteriore periodo di 6 (sei) anni, e comunque non oltre la scadenza della *Concessione 01.07.2026*, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Concessionario almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del termine di cui sopra.

La proroga non costituisce rinnovo tacito né automatico della Convenzione e non attribuisce al Concessionario alcun diritto o legittima aspettativa alla proroga stessa, restando l'esercizio di tale facoltà rimesso alla sola valutazione di CAAB, anche in assenza di motivazione.

In caso di mancato esercizio della facoltà di proroga da parte di CAAB, la convenzione si intenderà scaduta di diritto alla data di cui al precedente paragrafo, senza necessità di disdetta o comunicazione alcuna da parte di CAAB.

Decorso il periodo di validità della concessione (ivi inclusa l'eventuale proroga), la presente Convenzione e la concessione di assegnazione del Box e dei locali di

deposito (cantina/e e cella/e frigorifera/e) scadranno automaticamente, senza necessità di disdetta, diffida o costituzione in mora, e verrà conseguentemente meno la qualità di venditore di cui al punto e) delle premesse.

Pertanto, il Concessionario si impegna ed obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente ad occupare ed utilizzare, con cura e diligenza professionale, gli spazi assegnati per tutta la durata della presente concessione (come eventualmente prorogata ai sensi del presente articolo), fatti salvi il recesso e la revoca di cui agli artt. 10 e 11 della presente Convenzione, al solo ed esclusivo fine di adibirlo allo svolgimento dell'attività di cui al precedente punto 2.2 e ad adempiere a tutte le connesse obbligazioni contrattuali.

Alla scadenza della Durata (come eventualmente prorogata), il Concessionario sarà tenuto a restituire a CAAB il Box ed i locali di deposito (cantina/e nonché cella/e frigorifera/e), libero/i da cose e persone, nello stato di fatto in cui la/i aveva ricevuto/i, salvo il normale deterioramento d'uso.

In caso di mancata restituzione nel termine, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere a CAAB, a titolo di indennità per l'occupazione senza titolo, un importo pari al doppio del canone mensile *pro-tempore* vigente per ogni mese o frazione di mese di ritardo, fatto salvo il

maggior danno, oltre al rilascio coattivo degli spazi secondo le modalità previste dalla legge.

5.2 **– Interventi di manutenzione straordinaria e sospensione dell'utilizzo degli spazi**

Qualora, nel corso della Durata, CAAB ritenga necessario eseguire o consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria presso il Mercato delle Erbe che comportino l'impossibilità o la limitazione dell'utilizzo del Box e/o dei locali di deposito assegnati, CAAB potrà disporre, per il tempo necessario all'esecuzione degli interventi e al ripristino delle condizioni di utilizzo, la sospensione totale o parziale dell'utilizzo degli spazi interessati.

CAAB comunicherà per iscritto al Concessionario gli spazi interessati, la data di decorrenza della sospensione e la sua durata prevedibile, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, salvo che ragioni di urgenza o di sicurezza impongano un preavviso inferiore o la sospensione immediata. CAAB comunicherà, altresì, le eventuali variazioni della durata prevedibile e la data a partire dalla quale potrà essere ripreso l'utilizzo degli spazi.

Il Concessionario dovrà consentire l'accesso agli spazi e attenersi alle prescrizioni operative comunicate da CAAB, provvedendo, ove necessario, alla temporanea rimozione dei beni e delle merci che impediscano o ostacolino gli

interventi.

Per il periodo di **sospensione totale** dell'utilizzo degli spazi assegnati, il Canone non sarà dovuto.

In caso di **sospensione parziale**, il Canone sarà ridotto in misura proporzionata all'effettiva limitazione dell'utilizzo degli spazi e alla relativa durata. Qualora la limitazione parziale renda comunque impossibile lo svolgimento dell'attività autorizzata, il Canone non sarà dovuto per il periodo di tale impossibilità.

Le somme eventualmente già versate per i periodi interessati saranno imputate ai pagamenti successivi ovvero, in caso di cessazione della Convenzione, restituite al Concessionario.

La mancata debenza o la riduzione del Canone costituisce l'unico ristoro contrattualmente previsto per le conseguenze della sospensione o della limitazione dell'utilizzo degli spazi.

Nei limiti consentiti dalla legge, il Concessionario non potrà pertanto pretendere ulteriori indennizzi, compensazioni o risarcimenti per l'interruzione o la riduzione dell'attività, la perdita di ricavi o di avviamento, né per gli altri pregiudizi direttamente derivanti dagli interventi e dalla conseguente indisponibilità degli spazi. Restano impregiudicate le responsabilità che non possono essere escluse per legge.

La sospensione non comporta proroga della Durata né attribuisce al Concessionario alcun diritto al rinnovo, alla proroga della Convenzione o all'assegnazione di spazi sostitutivi. Restano ferme le disposizioni degli articoli 10 e 11 della presente Convenzione.

6) REGOLAMENTO DEL MERCATO DELLE ERBE

Il Concessionario dichiara di prendere atto e, conseguentemente, si impegna ed obbliga ad osservare e a far osservare dai propri dipendenti, collaboratori, incaricati e aventi causa a qualsiasi titolo tutte le disposizioni del Regolamento, ivi incluse quelle relative agli orari di apertura e chiusura del Mercato, alle modalità di accesso e di carico/scarico merci, alle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di decoro, nonché alle ulteriori prescrizioni operative che CAAB riterrà necessarie per il buon funzionamento del Mercato delle Erbe.

CAAB si riserva, altresì, la facoltà di modificare e aggiornare unilateralmente il Regolamento in qualsiasi momento, anche con riferimento a servizi, orari e modalità operative, qualora ciò si renda necessario per esigenze organizzative, gestionali, di sicurezza o normative, dandone comunicazione al Concessionario con le modalità ritenute più idonee (anche mediante affissione presso il Mercato o comunicazione scritta).

Le modifiche e gli aggiornamenti del Regolamento saranno vincolanti per il Concessionario dalla data di comunicazione o pubblicazione, senza necessità di sottoscrizione di atti integrativi del presente contratto, e non attribuiranno al Concessionario alcun diritto di recesso, indennizzo o risarcimento, né di riduzione o sospensione del canone o di altri importi dovuti ai sensi del presente contratto.

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente contratto e quelle del Regolamento, prevarranno le disposizioni del presente contratto; per tutto quanto non espressamente disciplinato dal contratto, troverà applicazione il Regolamento.

La violazione delle disposizioni del Regolamento da parte del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale e legittima CAAB ad applicare le conseguenze previste dal presente contratto in caso di inadempimento, ivi compresa, nei casi di maggiore gravità o di reiterazione, la revoca del contratto ai sensi dell'articolo 10.

Il Concessionario, pertanto, si impegna e obbliga alla piena osservanza del Regolamento vigente nell’arco temporale di validità della concessione, ivi comprese le eventuali modifiche e variazioni che saranno eventualmente apportate durante il suddetto periodo di validità della presente convenzione.

7 OBBLIGHI E PRESCRIZIONI ULTERIORI

7.1. OBBLIGHI IN MATERIA DI IGIENE, SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Con riferimento a proprio operato e a quello degli eventuali collaboratori o dipendenti, il Concessionario è esclusivo responsabile in materia di igiene salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., relativamente alla propria attività, con pieno esonero di CAAB da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Poiché lo spazio/ gli spazi assegnato/i è/sono inserito all'interno di una struttura più ampia – il Mercato delle Erbe – il Concessionario si impegna ad adottare tutte le misure e le cautele necessaria relativamente all'utilizzo degli spazi assegnati e di quelli comuni, alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed alla salvaguardia dell'incolumità del personale e dei terzi, come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché dalle norme collegate e da quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata della presente Convenzione, assumendo a tal fine ogni responsabilità, anche per qualsiasi fatto doloso o colposo ascrivibile al proprio personale, collaboratori o aventi causa, con pieno esonero di CAAB.

Il Concessionario si impegna ed obbliga a rispettare le

disposizioni generali in materia di prevenzione e gestione delle emergenze adottate da CAAB per l'area del Mercato delle Erbe, ivi incluse quelle che saranno definite nel Piano di Emergenza Interno del Mercato delle Erbe, non appena predisposto e comunicato da CAAB, nonché le eventuali ulteriori cautele e istruzioni operative che CAAB riterrà necessario impartire *medio tempore*, anche in assenza del Piano di Emergenza Interno formalizzato, restando il Concessionario comunque tenuto, sin da ora e indipendentemente dalla disponibilità di tale documento, ad osservare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari in materia di prevenzione incendi, vie di fuga ed emergenza, secondo la normativa vigente e le indicazioni di CAAB.

Il Concessionario si impegna ed obbliga, altresì, a collaborare con CAAB ai fini della valutazione dei rischi da interferenze derivanti dalla propria attività, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, impegnandosi a sottoscrivere, non appena CAAB lo renderà disponibile, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) relativo al Mercato delle Erbe, nonché ogni suo aggiornamento, restando sin da ora inteso che, anche in assenza o in pendenza della predisposizione di detto documento da parte di CAAB, il Concessionario è comunque tenuto ad adottare autonomamente tutte le misure necessarie a prevenire ed eliminare i rischi da interferenza connessi

alla propria attività nei confronti del personale di CAAB, degli altri concessionari e di terzi, fornendo a CAAB, su richiesta, le informazioni necessarie alla relativa valutazione.

7.2. Altre prescrizioni

Il Concessionario, inoltre, si impegna ad osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) non potrà esercitare nello spazio/spazi assegnato/i attività diverse da quelle autorizzate, attività pericolose, insalubri, rumorose, e comunque, dovrà astenersi da tenere comportamenti incompatibili con la struttura e l'utilizzazione normale delle parti, cose ed impianti;

b) non dovrà tenere, per ragioni di sicurezza, negli spazi assegnati o nelle parti di uso comune sostanze e materiali infiammabili;

c) potrà, a propria cura e spese e previa autorizzazione scritta di CAAB, dotare il Box di un'insegna ove dovrà essere riportata l'esatta ragione sociale del Concessionario. In ogni caso, tale insegna dovrà essere conforme alle disposizioni di CAAB ed essere preventivamente autorizzata.

d) non potrà installare antenne di qualsiasi specie, nè impianti di qualsiasi genere, senza la preventiva autorizzazione scritta di CAAB;

e) non potrà effettuare opere che arrechino danno alle parti, cose ed impianti in uso esclusivo e/o comune, né interventi di qualsivoglia natura che alterino l'immagine architettonica, la conservazione, l'efficacia e la funzionalità del Mercato delle Erbe;

f) non dovrà tenere comportamenti che possano arrecare danno o disturbo a terzi;

g) relativamente alle parti comuni, non dovrà tenere comportamenti che compromettano la sicurezza generale;

h) è tassativamente vietata l'occupazione anche temporanea, delle vie di fuga, con il deposito di merci, imballaggi, pallet, materiali di qualsiasi natura, mezzi per la movimentazione;

i) non dovrà abbandonare rifiuti di alcun genere negli spazi assegnati o nelle parti comuni.

7.3 Regime sanzionatorio

In caso di inosservanza da parte del Concessionario di una o più delle prescrizioni di cui ai precedenti punti 7.1.e 7.2, CAAB applicherà, secondo le procedure previste al successivo articolo 10, le seguenti misure, graduate in base alla gravità della violazione, a proprio insindacabile giudizio:

a) per le violazioni di minore gravità, CAAB potrà procedere alla contestazione scritta dell'inadempimento mediante diffida ad adempiere e/o a regolarizzare la

violazione entro un termine congruo non inferiore a 5 (cinque) giorni, nonché, in caso di reiterazione della medesima violazione o di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, all'irrogazione di una penale - il cui importo sarà indicato nel Regolamento - per ciascuna violazione contestata, fatto salvo il maggior danno;

b) per le violazioni gravi, per quelle che espongano a rischio l'incolumità di persone o l'integrità di beni, nonché per le violazioni in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, prevenzione incendi e gestione delle emergenze, CAAB avrà diritto di procedere, anche in assenza di previa diffida e con effetto immediato, alla revoca della concessione ai sensi del successivo articolo 10, fermo restando il diritto di CAAB al risarcimento dell'integrale danno subito;

c) in caso di reiterazione di violazioni, anche di minore gravità, già oggetto di contestazione o diffida ai sensi della lettera a), CAAB avrà parimenti diritto di procedere alla revoca della concessione ai sensi del successivo articolo 10.

Resta fermo che l'applicazione delle misure di cui al presente articolo non esclude, né limita, il diritto di CAAB al risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente subito, né il diritto di agire per l'adempimento o per la risoluzione del contratto secondo le previsioni generali

dello stesso.

8. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

8.1 Manutenzione ordinaria

Il Concessionario sarà tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, le opere di manutenzione ordinaria degli spazi oggetto di assegnazione ad uso esclusivo, il/i BOX ed i locali di deposito (cantina/e nonché cella/e frigorifere), con riferimento a tutte le relative componenti, ivi incluse strutture, impianti e allestimenti, con continuità e tempestività.

Il Concessionario è obbligato a comunicare immediatamente a CAAB il manifestarsi di guasti a strutture ed impianti.

8.2. Manutenzione straordinaria degli spazi assegnati ad uso esclusivo

Sono a cura e spese esclusive del Concessionario tutti gli interventi di manutenzione straordinaria del/i Box e dei locali di deposito assegnati ad uso esclusivo, comprese cantina/e e cella/e frigorifera/e, nonché delle relative componenti strutturali, impiantistiche e degli allestimenti ricompresi nell'assegnazione. Restano esclusi da tale previsione le parti e gli impianti di uso comune, salvo gli interventi resi necessari da fatti imputabili al Concessionario, ai suoi dipendenti, collaboratori, fornitori o incaricati.

Prima dell'avvio degli interventi, il Concessionario dovrà

ottenere la preventiva autorizzazione scritta di CAAB, trasmettendo una descrizione dei lavori, la documentazione tecnica necessaria, il relativo cronoprogramma e i dati dell'impresa esecutrice. CAAB potrà richiedere integrazioni documentali e subordinare l'autorizzazione al rispetto di specifiche prescrizioni tecniche e operative. Il silenzio di CAAB non costituisce autorizzazione.

L'autorizzazione di CAAB non sostituisce i titoli, i nulla osta o gli altri adempimenti eventualmente richiesti dalle Autorità competenti, la cui acquisizione resta a cura e spese del Concessionario, né comporta assunzione da parte di CAAB della responsabilità per la progettazione, l'esecuzione o la conformità degli interventi.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti su incarico e sotto la responsabilità del Concessionario da imprese specializzate in possesso dei requisiti richiesti per gli interventi affidati, a regola d'arte, e con l'impiego di materiali di idonei e di prima qualità, nel rispetto della normativa applicabile, del progetto autorizzato e delle prescrizioni impartite da CAAB.

CAAB potrà verificare, anche tramite propri incaricati, l'esecuzione degli interventi e disporne l'immediata sospensione qualora rilevi difformità rispetto all'autorizzazione o alle prescrizioni impartite, ovvero rischi per la sicurezza, l'integrità dell'immobile o il

regolare svolgimento delle attività del Mercato. Le ragioni della sospensione saranno comunicate per iscritto; in caso di urgenza, l'ordine potrà essere impartito immediatamente e confermato per iscritto entro 5 (cinque) giorni.

I lavori potranno riprendere soltanto dopo la rimozione delle cause della sospensione e la conferma scritta di CAAB. Qualora la sospensione derivi da inadempimenti del Concessionario o dei suoi incaricati, essa non darà diritto a riduzioni del Canone, proroghe o indennizzi.

Il Concessionario risponde nei confronti di CAAB dei danni derivanti dall'esecuzione degli interventi imputabili a sé o ai propri incaricati e si obbliga, nei limiti consentiti dalla legge, a tenere indenne e manlevare CAAB dalle conseguenti pretese di terzi, compresi i ragionevoli e documentati costi di difesa.

Gli interventi non autorizzati o eseguiti in difformità dovranno essere rimossi o adeguati, con ripristino degli spazi ove richiesto, a cura e spese del Concessionario, entro il termine indicato nella comunicazione scritta di CAAB. In caso di mancato adempimento, CAAB potrà provvedere direttamente o tramite terzi, addebitando al Concessionario i costi sostenuti e documentati, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni. In presenza di pericolo o urgenza, CAAB potrà intervenire senza preventiva diffida.

Gli interventi dovranno essere organizzati in modo da non

ostacolare le attività degli altri operatori, compromettere l'accessibilità e la sicurezza del Mercato o causare interruzioni e danni ai servizi, alle parti e agli impianti comuni. È vietato depositare materiali, attrezzature o rifiuti al di fuori degli spazi assegnati, salvo preventiva autorizzazione scritta di CAAB. Il Concessionario dovrà assicurare la pulizia delle aree interessate e la corretta gestione e lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di Al termine dei lavori, il Concessionario dovrà consegnare a CAAB le certificazioni, le dichiarazioni di conformità e la documentazione tecnica prescritta in relazione agli interventi eseguiti.

La sospensione dell'utilizzo degli spazi conseguente agli interventi eseguiti dal Concessionario ai sensi del presente articolo non comporta esenzione o riduzione del Canone. Resta distinta la sospensione disposta da CAAB per gli interventi di cui al precedente articolo 5.2, alla quale si applica la disciplina ivi prevista.

9) RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO

Il pagamento dei canoni e degli importi di cui ai precedenti articoli 3.1, 3.2 e 3.3 non potrà essere sospeso o ritardato per alcun motivo, neppure in caso di contestazioni o eccezioni da parte del Concessionario.

Il ritardato o l'omesso pagamento, protrattosi per oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza di qualsiasi somma dovuta,

costituirà accertata morosità. Il Concessionario sarà tenuto, inoltre a corrispondere sugli importi non pagati entro le scadenze stabilite gli interessi di mora nella misura stabilita dal D.lgs. n. 231/2002.

Il ripetersi della morosità nella misura sopra descritta comporterà la facoltà per CAAB di revocare la concessione ai sensi dell'art.10, fatto salvo il diritto di CAAB al risarcimento di tutti i danni subìti, patiti e patiendi.

10) REVOCA DELLA CONCESSIONE

10.1. Revoca della concessione

CAAB avrà la facoltà di revocare la concessione, oltre nelle ipotesi espressamente previste dal presente atto, nei seguenti casi:

- mancato pagamento del canone di concessione di cui all'art. 3.1, delle spese condominiali di cui all'art. 3.2, nonché degli altri importi previsti all'art. 3.3;
- cessione a terzi a qualunque titolo della presente concessione;
- violazioni ripetute degli obblighi e delle prescrizioni previste dalla presente Convenzione e dai suoi allegati;
- perdita in capo al Concessionario dei requisiti di capacità richiesti ai fini del rilascio della concessione, ovvero dei requisiti soggettivi di

moralità o di idoneità o delle cause di esclusione previste dal bando di assegnazione della concessione;

- violazione dell'obbligo di adibire gli spazi alle sole attività espressamente consentite ai sensi della presente Convenzione;
- deposito negli spazi assegnati o in quelli comuni di beni, cose e/o materiali non correlati alle attività consentite ai sensi della presente Convenzione;
- violazione delle norme di sicurezza (D.lgs. n. 81/2008).

Qualora ricorra una delle predette fattispecie CAAB comunicherà il fatto contestato al Concessionario, che nei successivi 10 (dieci) giorni dovrà presentare le proprie controdeduzioni, esaminate le quali, ovvero in caso di mancata tempestiva risposta, CAAB potrà notificare il provvedimento di revoca.

In caso di revoca il Concessionario sarà tenuto a restituire a CAAB - entro giorni 10 (dieci) dalla ricezione della comunicazione dell'intervenuta revoca - i Box e la/le cantina e la/le cella/e frigorifera/e nello stato di fatto in cui li aveva ricevute, libere da cose e persone. Il Concessionario dovrà accollarsi ogni onere relativo alla restituzione ed il canone previsto dalla presente convenzione sarà dovuto a CAAB fino al momento della riconsegna.

10.2 Provvedimenti sanzionatori e penalità

A fronte di qualsiasi violazione agli obblighi previsti alla presente Convenzione o dai documenti dalla stessa richiamati, CAAB potrà applicare le sanzioni previste dalla presente Convenzione in misura corrispondente alla gravità della violazione.

Qualora ricorra una delle predette fattispecie CAAB comunicherà il fatto contestato al Concessionario, che nei successivi 10 (dieci) giorni dovrà presentare le proprie controdeduzioni, esaminate le quali, ovvero in caso di mancata tempestiva risposta nel termine suddetto, CAAB potrà comminare la sanzione.

11. RECESSO

Il Concessionario avrà facoltà di recedere in ogni momento dandone comunicazione scritta a CAAB con un preavviso scritto di almeno 4 (quattro) mesi.

12. DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, ivi compreso il pagamento dei canone di cui all'articolo 3.1 e delle spese condominiali dell'articolo 3.2, il Concessionario è tenuto a costituire, alla stipula della presente convenzione, un deposito cauzionale in denaro di importo pari a 3 (tre) mensilità del canone di concessione pari ad euro ……(in lettere).

Il deposito cauzionale sarà trattenuto da CAAB per l'intera durata della concessione e potrà essere escusso, in tutto o in parte, a copertura di canoni insoluti, nonché di ogni altro inadempimento del Concessionario agli obblighi previsti dalla presente convenzione, ovvero a copertura di danni imputabili al Concessionario agli spazi assegnati, alle parti comuni, agli impianti o alle strutture, fatto salvo in ogni caso il diritto di CAAB al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora il deposito cauzionale venga escusso, in tutto o in parte, durante il rapporto, il Concessionario sarà tenuto a reintegrarlo nella misura originaria entro 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta scritta di CAAB.

Il mancato reintegro nel termine suddetto costituisce grave inadempimento, idoneo a legittimare la revoca della concessione ai sensi dell'articolo 10.

Il deposito cauzionale, se non escusso, sarà restituito al Concessionario alla cessazione della concessione, per qualsiasi causa intervenuta, previa verifica da parte di CAAB della regolare riconsegna degli spazi assegnati nello stato di fatto in cui erano stati ricevuti, liberi da cose e persone, e dell'assenza di canoni insoluti o di altri importi dovuti a qualsiasi titolo da parte del Concessionario.

Il deposito cauzionale non produce interessi a favore del

Concessionario.

13. MODIFICHE AL PRESENTE ATTO

Non potranno essere apportate modifiche alla presente convenzione se non con atto scritto controfirmato da entrambe le parti, fatte salve le modifiche derivanti da norme di legge ovvero dal Regolamento del Mercato delle Erbe allora vigente.

14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti in epigrafe convengono di devolvere ogni controversia alla giurisdizione esclusiva del Foro di Bologna, *ratione materiae*, presso il Tribunale ovvero il T.A.R. Emilia-Romagna, sede di Bologna.

15. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAAB e il Concessionario, ognuno nella propria qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali, come tali tenuti al pieno rispetto della normativa vigente in materia di Privacy, e segnatamente all'adozione di tutte le misure di sicurezza di cui al D.lgs. n. 196/2003 (come modificato dall'art. 12 del Regolamento UE n. 679/2016), con la sottoscrizione della presente Convenzione si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali per tutte le finalità e gli scopi connessi all'adempimento degli obblighi nascenti da tale accordo.

Il Concessionario dichiara di aver ricevuto specifica informativa resa ai sensi Regolamento UE n. 679/2016 e si

impegna, ove occorra, a prestare il proprio consenso per il trattamento dei dati personali, anche sensibili e/o giudiziari, necessari all'esecuzione della Convenzione.

Il Consiglio di Amministrazione di CAAB ha approvato il Codice Etico che regola i comportamenti dei concorrenti e degli aggiudicatari, e dei loro eventuali subappaltatori e sub affidatari, nonché dei dipendenti del CAAB medesimo. Il Concessionario nell'esecuzione della Convenzione e, in generale in tutti i rapporti con CAAB, si impegna - anche per i propri dipendenti e/o collaboratori ex art. 1381 cod. civ. - a rispettare, oltre alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, anche i principi previsti nel Codice Etico di CAAB pubblicato sul sito istituzionale www.caab.it nella sezione Amministrazione Trasparente, al link di seguito indicato https://www.caab.it/amm-trasparente/atti-generali/.

Nel caso in cui il Concessionario non si attenga ai valori e ai principi previsti dal Codice Etico o ponga in essere atti con questi contrastanti, CAAB avrà il diritto di risolvere la Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ. fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi inclusi il diritto di risarcimento degli eventuali danni subiti

16. REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata, solo in caso

d'uso, nei termini di legge a cura di CAAB e con spese (inclusi i Bolli) a carico del Concessionario.

17. DOCUMENTI

Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza dei documenti richiamati nel testo della presente Convenzione e di seguito riportati, e si obbliga sin d'ora a rispettarne e ad accettarne integralmente il contenuto:

- documento n. 1: Regolamento del Mercato delle Erbe;
- documento n. 2: Piano di Emergenza Interno;
- documento n. 3: informativa ex art. 13 D.lgs;
- documento n. 4: potenziali rischi da interferenze ai sensi del D.lgs. n. 81/2008
- documento n. 5: Tabelle Millesimali del Mercato delle Erbe (anno 2019).

Il documento n. 1 sarà scambiato tra le parti, previa sottoscrizione dello stesso, contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione.

I documenti n. 2 e n. 4, non essendo al momento disponibili nella loro versione definitiva, non vengono allegati alla presente Convenzione né consegnati al Concessionario in sede di stipula.

Il Concessionario si obbliga comunque, sin da ora, a rispettarne integralmente il contenuto non appena gli stessi saranno resi disponibili e comunicati da CAAB, anche

in data successiva alla sottoscrizione della presente Convenzione, senza necessità di ulteriore accettazione espressa o di sottoscrizione di atti integrativi, fermo restando l'obbligo di CAAB di darne tempestiva comunicazione al Concessionario non appena adottati.

ALLEGATO 1): *Planimetria Mercato delle Erbe*

- Planimetria Piano Terra (per i Box nella Galleria Centrale)
- Planimetria Piano Interrato (per le cantine e le celle frigorifere)

Bologna, ……

CAAB s.p.a. **Il Concessionario**

---------- ----------

CAAB ed il Concessionario danno atto di aver discusso ed approvato il contenuto di ogni singola clausola contrattuale e dichiarano, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di espressamente approvare ed accettare il contenuto, gli obblighi e gli accordi di cui alle clausole qui espressamente richiamate: clausola 2 (oggetto della convenzione), clausola 3 (canone di concessione), clausola 4 (servizi di mercato), clausola 5 (durata della convenzione), clausola 6 (regolamento del Mercato delle Erbe), clausola 7 (obblighi e prescrizioni ulteriori), clausola 8 (manutenzione ordinaria e

straordinaria), clausola 9 (ritardato o omesso pagamento), clausola 10 (revoca della concessione), clausola 11 (recesso), clausola 12 (deposito cauzionale), clausola 14 (risoluzione delle controversie), clausola 17 (documenti).

Bologna,

CAAB s.p.a. **Il Concessionario**

---------- ----------